



Comune di Rometta

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA
N.29 del 18/03/2014

**OGGETTO: TRIBUNALE DI MESSINA. ATTO DI APPELLO SIG. ARDIRI ANTONIO
C/COMUNE DI ROMETTA. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA**

L'anno duemilaquattordici addì diciotto del mese di marzo alle ore 15:00, nella Sala delle adunanze della sede legale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Roberto Abbadessa la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
ABBADESSA ROBERTO	Sindaco	presente
MAGAZU' ALBERTO	Vice sindaco	presente
CATANZARO MARIA	Assessore	presente
SESTA VALENTINO	Assessore	assente
BORGHETTI ANTONIO	Assessore	assente

PRESENTI: 3

ASSENTI: 2

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'unita proposta n. 34 del 10 marzo 2014 e, dato atto che la stessa ha ottenuto i prescritti pareri siccome espressi in calce alla medesima e nelle date ivi indicate, ed è oggetto di esame ed approvazione da parte di questa Giunta.

A questo punto il Sindaco propone di conferire l'incarico in argomento all'Avv. Gaetano Urzi, con studio in Messina Via N. Fabrizi 71.

Visto lo Statuto comunale.

Visto l'Ord.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per appello nominale.

DELIBERA

1. **Approvare** la proposta in esame quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l'effetto;
2. **Autorizzare** il Sindaco a nominare l'Avv. Gaetano Urzi affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi il quale dovrà attenersi alle tariffe minime previste dal D.M. 140/12 ulteriormente decurtate del 30% accompagnando le parcelle con la specifica delle spese e degli onorari;
3. **Attribuire** al suddetto legale la somma di Euro 500,00, oltre I.V.A. al 22% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 per un totale di € 634,40 quale anticipo spese.
4. **Dare atto** che la complessiva spesa, quale anticipo, presuntivamente prevista Euro 634,40 trova imputazione e regolare copertura finanziaria al codice 1010203 Cap. 1058 previsto per: "Spese per liti, arbitraggi, etc." del redigendo Bilancio 2014;
5. **Dare atto** che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei competenti funzionari responsabili di area.

A questo punto il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese e per appello nominale dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Rometta

Provincia di Messina

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI – SERVIZIO GESTIONE CONTENZIOSO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 34 DEL 10/03/2014

Oggetto :

TRIBUNALE DI MESSINA. ATTO DI APPELLO SIG. ARDIRI ANTONIO
C/COMUNE DI ROMETTA. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA

Testo Proposta:

Premesso:

Che, in data 16 dicembre 2013, prot. n. 15921, è stato notificato a questo Ente un ricorso innanzi al Tribunale di Messina, promosso dall'Avvocato Alessandro Ardiri in rappresentanza del Sig. Ardiri Antonio, per l'annullamento del verbale di infrazione al Codice della Strada n. 6456 del 01.04.11 ex art. 21 c.1 e 4 del CDS, già confermato in primo grado con Sentenza n. 68/13 emessa dal Giudice di Pace di Rometta Avv. Costantino;

Ritenuto doveroso costituirsi in giudizio, conferendo incarico ad un Legale di fiducia dell'Amministrazione, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'Ente;

Considerato:

Che per la costituzione nel suddetto giudizio è necessario "ex lege" il patrocinio di un legale di fiducia, non avendo il Comune un Avvocato in dotazione organica;

Che, trattandosi di incarico svolto per una Pubblica Amministrazione, si ritiene necessario porre quale condizione per il relativo conferimento, che il Professionista da nominare, in relazione alle prestazioni da rendere per l'espletamento del presente incarico, accetti l'applicazione dei compensi minimi previsti dalla tariffa professionale vigente (D.M. n° 140/12) decurtati del 30%;

Visto il D.L. 13.02.14, con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali;

Visto l'art. 163, comma 3° del D. Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1°, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio approvato;

Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l'Ente si trova in regime di esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'Ordinamento Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;

SI PROPONE

1. **Approvare** la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Autorizzare** il Sindaco a nominare un legale di fiducia dell'Amministrazione affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi il quale dovrà attenersi alle tariffe minime previste dal D.M. 140/12 ulteriormente decurtate del 30% accompagnando le parcelle con la specifica delle spese e degli onorari;
3. **Attribuire** al suddetto legale la somma di Euro 500,00, oltre I.V.A. al 22% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 per un totale di € 634,40 quale anticipo spese.
4. **Dare atto** che la complessiva spesa, quale anticipo, presuntivamente prevista Euro 634,40 trova imputazione e regolare copertura finanziaria al codice 1010203 Cap. 1058 previsto per: "Spese per liti, arbitraggi, etc." del redigendo Bilancio 2014;
5. **Dare atto** che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei competenti funzionari responsabili di area.
6. **Dare atto** che la deliberazione che sarà adottata è da ritenersi esecutiva *ope legis*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Maria Giunta



IL PROPONENTE

L'Assessore competente
Geom. Alberto Magazù

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : TRIBUNALE DI MESSINA. ATTO DI APPELLO SIG. ARDIRI ANTONIO
C/COMUNE DI ROMETTA. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rometta, li 10/03/2014



Il responsabile dell'Area
Dott. Maurizio Casale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Rometta, li 10/03/2014



Il Responsabile dell'Area
Sig. Giuseppe Pino

AVV. ALESSANDRO ARDIRI

Via Mario Giurba, 27 - 98123 Messina
Tel/Fax 090712007 - Cell. 3476176409
Codice Fiscale: RDR LSN 74P13 F158M
Email: studiolegaleardiri@gmail.com

UFF. CONF.

TRIBUNALE DI MESSINA**Atto di appello**

Nell'interesse del Sig. **Ardiri Antonio**, nato a Bronte il 26.8.45, residente in Messina, Via Don Blasco 5, C.F. RDR NTN 45M26 B202P, elettivamente domiciliato in Messina Via Mario Giurba, 27, presso e nello studio dell'avv.to Alessandro Ardiri (C.F.: RDR LSL 74P13 F158M, PEC avvalessandroardiri@pec.it, FAX: 0908967555), che lo rappresenta e difende, per mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,

CONTRO

Comune di Rometta, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentato nel giudizio di primo grado dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale C.rio Rosario Giunta, elettivamente domiciliato per la carica in Rometta, Via Roma 10.

PREMESSO CHE

Con ricorso ritualmente spedito a mezzo del servizio postale il 31.5.11, l'appellante proponeva opposizione avverso il verbale di violazione alle norme del codice della strada **N. 6456 dell'1.4.11** ex art. 21 c.1 e 4 del C.d.S., elevato al km 62 della Via S. Rocco, Via S. Andrea, quale obbligato o solidale, perché *"sulla strada San Rocco eseguiva cantiere stradale senza prescrizione dell'autorizzazione N. 3 del 31/3/2011 rilasciata in data 31/3/2011 in quanto proseguiva i lavori oltre il termine prescritto. È imposto l'obbligo di rimuovere a spese del trasgressore le opere abusive ai sensi del 21 c. 5"*, notificato il 4.4.11, perché non aveva commesso l'infrazione contestata e, in ogni caso, perché la stessa era stata commessa dai suoi esecutori materiali in stato di necessità, per l'evidente pericolo di crollo del tratto di strada della Via San Rocco del quale l'Amministrazione resistente contesta la chiusura.

Si costituiva in giudizio il Comune di Rometta, evidenziando la legittimità del verbale opposto e chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato, in quanto la strada de qua sarebbe rimasta arbitrariamente chiusa oltre le ore 12.00, orario per il quale era stata concessa autorizzazione, e perché riteneva non fosse stata fornita prova dello stato di necessità del quale, in subordine, chiedeva l'accertamento.

In fase istruttoria venivano escussi alcuni testi data 29.3.13

In seguito al deposito delle note conclusionali del ricorrente, avvenuto il 29.3.13, si insisteva nell'accoglimento del ricorso e, in subordine, nella rideterminazione della sanzione nella misura del minimo edittale.

Con la sentenza n. 68/13, emessa in data 2.4.13, depositata il 29.4.13 e mai notificata, il Giudice di Pace di Rometta, Avv. Costantino, statuiva rigettava il ricorso, confermando la validità e l'efficacia del verbale opposto e rideterminando la sanzione in € 798,00.

Avverso la predetta sentenza il Sig. Ardiri Antonio, come sopra generalizzato e difeso, propone appello per la seguente

MOTIVAZIONE

Con il presente scritto difensivo si impugna la suddetta sentenza esattamente a pagina 2, nella parte in cui ritiene infondato il ricorso *“non potendosi ravvisare nella fattispecie lo stato di necessità contemplato nell'art. 4 della L. 689/81 come causa di esclusione della responsabilità, non essendosi il ricorrente trovato in un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, sua o di altri, non altrimenti evitabile”* e che *“usando la normale diligenza, non avrebbe dovuto fare altro che richiedere il prolungamento dell'orario di chiusura al transito della strada, già autorizzata dal Responsabile dell'Area Servizi di Polizia Municipale, il quale avrebbe potuto e dovuto vagliare le esigenze sopravvenute in sede di esecuzione dei lavori e decidere di ottemperare o meno alla richiesta, tenuto anche conto delle esigenze degli utenti della strada”*, nonché nella parte in cui ritiene legittima la contestazione al ricorrente della *“violazione dell'art. 21/1 e 4 del C.d.S., quale obbligato in solido, in quanto titolare della Ditta che stava eseguendo materialmente i lavori per conto del proprietario trasgressore”*.

Si chiede la modifica di tali parti in favore di una pronuncia che affermi:

- L'estraneità del Sig. Ardiri Antonio all'infrazione contestata.
- La sussistenza, in ogni caso, dell'esimente dello stato di necessità.

- Conseguentemente la fondatezza del ricorso e, per l'effetto, dichiarati nullo, illegittimo e comunque inefficace l'atto di accertamento impugnato e quelli a questo presupposti e conseguenti.

Tutto quanto richiesto, perché il fatto, per come enunciato dal giudice di prime cure, non è condivisibile perché in contrasto con le risultanze istruttorie.

Dalla prova testimoniale, infatti è emerso incontrovertibilmente la totale estraneità dell'odierno appellante all'infrazione contestata, per non essere stato né esecutore materiale né autore morale della stessa, in quanto mai ordinata agli operai della propria ditta.

Il teste Caminiti ha chiarito che, durante le opere di consolidamento del tratto di strada adiacente l'immobile del Sig. Pino Paolo, lui e gli altri operai incaricati di detti lavori, resisi conto delle vistose lesioni e del rischio di crollo di un'altra porzione della medesima strada, poco distante, al solo fine di evitare danni a chiunque vi potesse circolare, hanno ritenuto doveroso mettere in sicurezza la strada prima di riaprirla al pubblico transito.

Lo stesso teste ha chiarito, ancora, che l'appellante, sebbene recatosi nel cantiere sia la mattina che il pomeriggio, non era presente sui luoghi nel momento in cui si è presentata la situazione di pericolo e che i soli operai autonomamente hanno assunto la decisione di non riaprire la strada, prima della sua messa in sicurezza.

Appare palese, pertanto, l'errore nel quale è incorso dapprima l'agente verbalizzante e, successivamente, il Giudice di prime cure in quanto la Suprema Corte ha pacificamente chiarito che *"La sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 cod. strada per lavori o deposito di materiali su aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli senza l'adozione degli accorgimenti indicati dalla stessa norma, deve essere irrogata nei confronti dell'esecutore materiale dell'attività ... omissis"* (su tutte Cass. Civ. n. 8757/05), con la conseguente inesorabile nullità del verbale in questa sede impugnato.

Il Giudice di prime cure, inoltre, affermando la responsabilità solidale dell'appellante, ha erroneamente applicato l'art. 6 della L. 689/81, poiché la Suprema Corte ha chiarito che "Il sistema della legge n. 689 del 1981 preserva il principio della natura personale della responsabilità, disciplinando rigorosamente il profilo di deroga ad esso apportato attraverso l'istituto della solidarietà (art. 6), resta rigorosamente circoscritto e delimitato e la sua disciplina non tollera interpretazioni che, estendendo l'ambito delle fattispecie in

essa espressamente contemplate, comportino il mancato rispetto del principio della riserva di legge fissato nell'art. 1" (Cass. N. 6063/05). Ne consegue che l'appellante, mancando un'espressa previsione normativa, non può esser considerato responsabile solidale dell'infrazione contestata, sol perché titolare della ditta per i quali lavoravano gli operai esecutori materiali.

Il Giudice di prime cure, peraltro, avrebbe dovuto ritenere infondata anche la ricostruzione fattuale dell'Amministrazione resistente, poiché palesemente in contrasto con la documentazione dalla stessa prodotta.

In primo luogo, infatti, al primo capoverso di della pagina 1 della comparsa di risposta e costituzione avversaria viene affermato che l'Agente verbalizzante, a seguito delle lamentele degli abitanti della zona (circostanza, peraltro, mai provata), sarebbe intervenuto sui luoghi, e ciò in evidente contrasto con il "verbale di ispezione dello stato dei luoghi" dalla stessa prodotto nel quale si legge chiaramente che l'accertamento è avvenuto in una normale "fase di controllo del territorio".

Al secondo capoverso della pagina 2 della medesima comparsa viene affermato che l'Agente verbalizzante avrebbe accertato che, durante l'orario autorizzato di chiusura della strada, la ditta non avrebbe effettuato alcun lavoro di sistemazione ma utilizzato la stessa come deposito di materiali per la costruzione di opere murarie del fabbricato di proprietà Pino. Al contrario, invece, tanto nel predetto verbale di ispezione che nella pagina 2 delle "controdeduzioni al verbale di accertamento n. 6456/S/11" allegate si legge chiaramente che lo stesso agente verbalizzante è giunto per la prima volta sui luoghi alle ore 16.30 e che "ritiene che visto il posto in cui si trova l'edificio da ristrutturare lo stesso ricorrente abbia utilizzato la strada come cantiere per compiere velocemente i lavori che altrimenti sarebbero risultati più lunghi e meno agevoli". A ben vedere, si tratta di una mera deduzione, peraltro avvenuta in un'impresicata epoca successiva alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, chiaramente di parte e priva di qualsivoglia supporto probatorio. Non risultano, infatti, depositati agli atti nè denunce dei residenti, né verbali di dichiarazioni assunte dagli stessi, così come dei soggetti verbalizzati.

Trattandosi, peraltro, di mere presunzioni e deduzioni di un Pubblico Ufficiale assente sui luoghi, talune prive di timbro e numero di protocollo, altre di data, oltre che non facenti parte del verbale impugnato, le stesse non necessitano neanche di querela di falso per esser sconfessate.

Il Giudice di prime cure, peraltro, avrebbe già dovuto ritenere la sussistenza dello stato di necessità in virtù della produzione fotografica dell'appellante, dalla quale, senza avere particolari cognizioni ingegneristiche, si evince chiaramente che i lavori effettuati in quella mattina hanno interessato il muro di consolidamento della strada e non la ristrutturazione dell'immobile di proprietà Pino, salvo voler sostenere che il muro di consolidamento di un così ampio tratto di strada possa esser realizzato in pochi minuti.

Circostanza, peraltro, confermata anche dal teste Monforte, dottore in ingegneria, il quale ha ribadito la necessità di un immediato intervento di messa in sicurezza della strada de qua, prima della riapertura al transito, per l'evidente pericolo di crollo della stessa.

Tanto dalla prova testimoniale che da quella documentale, pertanto, è emerso inesorabilmente lo stato di necessità e di pericolo che non hanno consentito agli operai di riaprire la strada al transito alle ore 12,00.

Il Giudice di prime cure, pertanto, ha errato nell'applicare l'art. 4 della L. n. 689/81, poiché la Suprema Corte di Cassazione ha, tra l'altro, chiarito che *"L'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da stato di necessità, secondo la previsione dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981, postula, in applicazione degli art. 54 e 59 c.p., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione non colpevole in quanto provocata da circostanze oggettive"* (su tutte Cass. Civ. N. 287/05 e N. 5877/04) e, ancora, che *"In tema di sanzioni amministrative, ai fini dell'esclusione della responsabilità del trasgressore per l'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità, di cui all'art. 4 l. 24 novembre 1981 n. 689, è necessario che essa si concretizzi in un incolpevole errore sul fatto, e cioè su una percezione o in una ricognizione della percezione incolpevolmente difettosa che, cadendo su un elemento materiale della violazione amministrativa, la rende non punibile a norma dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 689 del 1981"* (su tutte Cass. N. 10366/10 e N. 15195/08).

Orbene, le caratteristiche della strada, ad unica corsia molto stretta, rendono di palese evidenza l'impossibilità di utilizzo in sicurezza della stessa, stante la presenza delle evidenti lesioni, rappresentate nelle riproduzioni fotografiche, ed il conseguente ragionevole convincimento degli operai dell'impossibilità di riapertura al transito.

È fuor di dubbio, infatti, che l'immediata riapertura della strada avrebbe messo in grave pericolo l'incolumità e la sicurezza di chiunque vi transitasse, con la conseguenza che

sia gli stessi operai, esecutori materiali della chiusura, che il concludente ed il Pino, avrebbero rischiato di essere chiamati a rispondere civilmente e penalmente degli eventuali danni dai terzi subiti.

Anche la giurisprudenza di merito ha chiarito che *"In tema di sanzioni amministrative, l'esimente dello stato di necessità secondo la previsione dell'art. 4 l. n. 689 del 1981 postula, in applicazione degli art. 54 e 59 c.p. - che fissano i principi generali della materia - una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona cosicché l'esimente de quo è applicabile solo nell'ipotesi in cui l'esigenza è connessa con uno specifico obbligo di legge (o un ordine proveniente da una autorità), o, in taluni casi anche in particolari condizioni di tutela di diritti costituzionalmente garantiti"* (Tribunale di Bari, sez. III, 19.4.12), come quello alla salute ed alla vita tutelati nella fattispecie de qua.

A tal proposito, infine, appare opportuno focalizzare l'attenzione sulla richiesta subordinata dell'Amministrazione resistente, la quale, ben consapevole dell'esimente di cui all'art. 4 della legge N. 689/81, ha dapprima chiesto l'accertamento dell'effettivo stato di necessità e, successivamente, spostato il tiro su altri presupposti.

In corso di causa, infatti, l'Amministrazione resistente, resasi conto della palese esistenza dello stato di necessità che, da sola, avrebbe comportato l'accoglimento del ricorso, ha tentato di spostare il tiro sostenendo che il trasgressore, che ribadiamo essere persona diversa dal concludente, avrebbe dovuto contattare il Comune di Rometta e richiedere una nuova autorizzazione per chiudere la strada.

Orbene, una simile tesi, erroneamente avallata dal Giudice di prime cure, appare inattuabile in fatto e priva di logica in diritto.

Appare evidente, infatti, lo stato di panico e agitazione ingenerato nei soggetti presenti sui luoghi dall'imminente pericolo di crollo della stradella, con la conseguenza che gli stessi hanno avuto, giustamente, quale unico obiettivo l'urgente eliminazione del pericolo all'incolumità pubblica (ed alla propria).

Sarebbe assurdo ed insostenibile pretendere dagli operai, come invece vorrebbe il Giudice di prime cure, il rispetto dell'iter burocratico per ottenere l'autorizzazione ad una proroga o ad una nuova chiusura della stessa strada.

La presenza dello stato di necessità (pericolo alla propria e pubblica incolumità), invece, come del resto implicitamente ammesso dall'Amministrazione resistente nella domanda

subordinata, vertendo in ipotesi eccezionale, prescinde dall'ordinario comportamento normativamente previsto, che non può esser, conseguentemente, preteso.

In tali ipotesi, pertanto il Giudicante avrebbe dovuto limitarsi ad accertare l'esistenza dello stato di necessità, la cui presenza, così come il semplice convincimento di questa, è da sola sufficiente per scriminare la condotta dei trasgressori e, conseguentemente, annullare il verbale.

La nuova ricostruzione è rilevante ai fini della decisione perché la corretta applicazione degli artt. 4 e 5 della L. n. 689/81 avrebbe portato il Giudicante ad affermare l'estraneità del Sig. Ardiri Antonio dalla violazione contestata e, in ogni caso, la sussistenza dello stato di necessità, con l'ovvio e conseguente annullamento del verbale impugnato.

Si evidenzia che la richiesta è in linea con la giurisprudenza prevalente di cui alle sentenze sopra indicate, così sussistendo numerosissime probabilità di accoglimento.

Si rileva, infine, il mancato rinvenimento del fascicolo di parte ricorrente, relativo al primo grado del giudizio, presso la cancelleria del Giudice di Pace di Messina, giusta attestazione in calce al fax inviato dal sottoscritto procuratore in data 18.10.13, per cui si chiede, sin da ora, l'autorizzazione alla ricostruzione ed al deposito di copia dello stesso fascicolo contenente: A) verbale N. 6456 dell'1.4.11; B) istanza al Comune di Rometta; C) ordinanza del Sindaco del Comune di Rometta; D) documentazione fotografica Via San Rocco; E) opposizione al verbale di contestazione; F) atti di citazione testimoni; G) note conclusive depositate in data 29.3.13.

Tutto ciò premesso e ritenuto, l'odierno appellante

CITA

Il Comune di Rometta, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., corrente in Rometta, alla Via Roma 10, a comparire innanzi al Tribunale di Messina per Puidenza del 2.4.14, ore di rito, che sarà tenuta nei locali delle sue ordinarie sedute, siti in Messina, Via Tommaso Cannizzaro, Palazzo di Giustizia, con invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., e con l'avvertimento

che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui agli artt. 38 e 167 (343) c.p.c. e che in difetto si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le presenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale di Messina, ritenere ammissibile il presente appello e, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata:

- Ritenere e dichiarare l'estraneità del Sig. Ardiri Antonio all'infrazione contestata.
- Ritenere e dichiarare, in ogni caso, la sussistenza dello stato di necessità.
- Ritenere e dichiarare la fondatezza del ricorso e, per l'effetto, dichiarare nullo, illegittimo e comunque inefficace l'atto di accertamento impugnato e quelli a questo presupposti e conseguenti.
- Autorizzare la produzione del fascicolo di parte di primo grado, così come ricostruito e, in ogni caso, dare atto della legittima produzione dello stesso.

Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai sensi dell'art. 14 DPR n. 115 del 2002, si dichiara che il valore della causa è di € 798,00 e che il contributo unificato, pari ad € 37,00 verrà versato al momento dell'iscrizione a ruolo.

Si depositano: copia autentica della sentenza di primo grado, attestazione di mancato rinvenimento del fascicolo di primo grado della cancelleria di del Giudice di Pace di Rometta, copia ricostruita del fascicolo di primo grado.

Salvis Iuribus.

Messina, 11.12.13

Ayv. Alessandro Ardiri

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Roberto Abbadessa

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Geom. Alberto Magazù

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Casale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rometta li, 19/03/2014



Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio Casale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari ex art. 15 commi 3 e 4;
- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 55/90, art. 16 comma 1 bis;
- Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/03/2014, come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. ____;
- E' divenuta esecutiva il 18/03/2014;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- E' stata trasmessa all'Area Servizi Amministrativi il 19/03/2014 per l'esecuzione.

Rometta li 19/03/2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Maurizio Casale